

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **300/1993** (ECLI:IT:COST:1993:300)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **05/05/1993**; Decisione del **24/06/1993**

Deposito del **01/07/1993**; Pubblicazione in G. U. **07/07/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19813**

Atti decisi:

N. 300

ORDINANZA 24 GIUGNO-1 LUGLIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1992 dal Tribunale di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ancillotti Lucia e Dari Enzo e da Dari Enzo e Ancillotti Lucia, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Dari Enzo nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 24 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993, il Tribunale di Siena ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'articolo 17 recte 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo cui il coniuge divorziato, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40 per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, per la parte di tale indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;

che il giudice a quo ritiene che tale norma parifica irrazionalmente situazioni diverse, in quanto attribuisce la medesima quota dell'indennità di fine rapporto, commisurata alla durata del matrimonio, computando in essa anche il periodo di separazione, prescindendo dalla durata di tale periodo, nonché dalle condizioni personali ed economiche dei coniugi divorziati, dalle ragioni del fallimento del matrimonio, dall'entità del contributo reciproco alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e, infine, dalla misura dell'assegno divorzile;

che il giudice a quo ritiene che, in ragione delle medesime incongruenze, la norma violi altresì l'articolo 36 della Costituzione, perché incide sul diritto del lavoratore ad un emolumento di natura sicuramente retributiva;

che la parte privata costituita ha aderito all'eccezione, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che questione sostanzialmente identica, riferita peraltro agli articoli 3 e 38 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 23 del 1991 e che il giudice a quo non ha prospettato profili nuovi rispetto a quelli esaminati da tale pronunzia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con ordinanza del 24 giugno 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.